Articolo 29

Effettivo minimo di lavoratori

[1] Per il calcolo dell'effettivo minimo di lavoratori sono presi in considerazione tutti i lavoratori occupati nei reparti industriali dell'azienda, anche se i singoli reparti sono situati in Comuni politici diversi, ma geograficamente vicini.

[2] Dal calcolo dell'effettivo minimo secondo il capoverso 1 sono esclusi:

a. il personale d'ufficio tecnico e commerciale e gli altri lavoratori che non sono occupati per produrre, trasformare o trattare beni né per generare, trasformare o trasportare energia;
b. gli apprendisti, i volontari, i praticanti e le persone che lavorano nell'azienda solo temporaneamente;
c. i lavoratori occupati prevalentemente fuori dell'azienda industriale.

Capoverso 1

Il numero di lavoratori è determinato tenendo conto di tutti i lavoratori occupati in attività industriali nei reparti industriali dell'azienda durante almeno la metà della settimana lavorativa (in media annuale). Coloro che svolgono attività industriali per una durata inferiore a 23 ore ma superiore a 11 ore settimanali sono considerati per metà, mentre non sono considerati coloro che svolgono meno di 11 ore settimanali di lavori industriali. Nel caso dell'utilizzo di macchine, l'intervento umano (tempo considerato come lavoro industriale) consiste principalmente nell'allestimento dei materiali da lavorare, nell'avvio del processo di lavoro (compresa la regolazione), nel controllo e nella pulizia degli impianti.

Tutti i lavoratori occupati principalmente in un processo di produzione basato su un concatenamento delle operazioni in un ordine predefinito fanno parte del reparto industriale di un'azienda anche se l'attività di alcuni di questi lavoratori presi singolarmente non è determinata direttamente dalle macchine o dalle operazioni in serie (compresa la ricezione delle materie prime, il trasporto interno, la manutenzione, le impostazioni, lo stoccaggio e la preparazione per la spedizione).

Tutti i lavoratori occupati in reparti industriali di un'azienda situati nello stesso Comune politico o in Comuni politici geograficamente vicini devono essere presi in considerazione per il numero minimo di lavoratori. Sono considerati geograficamente vicini i Comuni divisi da una linea di confine o i cui confini si incontrano in un punto.

Per il calcolo dell'effettivo minimo di lavoratori possono essere considerati unicamente i lavoratori che sottostanno alla legge sul lavoro. Il personale dirigente e i membri della famiglia del titolare dell'azienda non sono pertanto presi in considerazione.

Se più aziende hanno fra loro legami tali che non è possibile distinguerne chiaramente i singoli elementi, occorre considerarle come un'entità unica. Questa situazione si verifica quasi sempre se un lavoratore svolge la sua attività per diverse aziende che utilizzano spazi comuni. La realtà economica prevale sulla struttura giuridica (decisione del Tribunale federale del 29.6.1967 DTF 93 I 378).

Capoverso 2

Lettera b

Se fossero presi in considerazione anche i lavoratori occupati temporaneamente, ci si troverebbe spesso confrontati con piccole aziende il cui numero di lavoratori varia al di sopra o al di sotto del numero minimo di 6 unità (limite determinante per

la definizione azienda industriale). Per tale motivo essi sono esclusi dal calcolo (salvo nel caso indicato qui di seguito) così come i lavoratori che lasciano l'azienda nei 6 mesi successivi senza essere sostituiti.
Fa eccezione il caso in cui un posto di lavoro è permanentemente occupato da nuovo personale temporaneo: occorrerà allora tenerne conto poiché si tratta di un'attività industriale duratura.
Fa eccezione il caso in cui un posto di lavoro è permanentemente occupato da nuovo personale temporaneo: occorrerà allora tenerne conto poiché si tratta di un'attività industriale duratura.